

STATUTO
ASSOCIAZIONE PARCO CULTURALE ECCLESIALE
"TERRE DI LUCE"
APS



ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: PARCO CULTURALE ECCLESIALE "TERRE DI LUCE" APS.

L'associazione ha sede legale in piazza Duomo n. 7, nel Comune di MATERA; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola all'osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della stessa organizzazione.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'associazione è un centro permanente di vita associativa, nasce su ispirazione dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina per essere espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, a carattere volontario e democratico. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sociali, culturali, educativi, formativi, solidaristici e collettivi. Lo scopo dell'associazione è la promozione sociale e culturale. Il PARCO CULTURALE ECCLESIALE "TERRE DI LUCE" intende favorire, promuovere, sviluppare e diffondere la cultura in generale e, nello specifico, la cultura del sacro anche "organizzando", in favore della trasmissione della fede, la fruibilità, la valorizzazione e la trasmissione dei beni culturali della Chiesa di Matera-Irsina.

Essa si propone come luogo di incontro nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente e si pone come punto di riferimento per tutta la collettività, anche per coloro che svantaggiati fisicamente o socialmente, possano trovare, nelle espressioni artistiche genericamente intese, un sollievo al proprio disagio. Attraverso l'arte, le immagini, gli arredi, gli ambienti, le produzioni musicali, letterarie, le tradizioni, l'associazione intende offrire spazi di senso e di significato, occasioni di preghiera, percorsi di ricerca, di memoria viva e di trasmissione di valori, in modo da far divenire la "via della bellezza" un'occasione di catechesi permanente. L'associazione promuove

l'uso delle arti come nuova forma di evangelizzazione. Per il raggiungimento degli scopi, l'associazione può collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre associazioni ed enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati. Scopo dell'associazione è anche recuperare e valorizzare, attraverso una strategia coordinata e integrata, il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale e ricettivo, le tradizioni, gli stili di vita, le esperienze religiose, la pietà popolare, della Chiesa di Matera-Irsina al fine di promuovere una pastorale integrata che sappia sviluppare un'economia della bellezza.

Le iniziative che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

1. attività culturali quali: convegni, concorsi, festival, concerti, produzioni culturali, residenze di artisti, stage, rassegne, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, work-shop, proiezioni di film e documentari, corsi di musica per tutte le età e laboratori artistico-espressivi ed anche sportivi a livello territoriale, nazionale o internazionale;
2. attività di promozione legate al turismo religioso;
3. attività di valorizzazione, promozione e gestione dei luoghi di culto anche in riferimento alle chiese rupestri, chiese del piano, rurali, contadine, edicole votive etc;
4. attività di promozione di itinerari, pellegrinaggi e cammini (vie sacre, vie della cultura) al fine di favorire il cosiddetto turismo lento o dolce;
5. promozione di culto: feste patronali, pietà popolare, etc;
6. promozione eventi culturali legati alla liturgia e all'anno liturgico;
7. attività di promozione nella costituzione e gestione di centri - educativi che facciano della promozione culturale un luogo di integrazione e inclusione sociale;
8. attività di promozione dei beni materiali e immateriali della Chiesa;
9. attività preventive, terapeutiche, educative e di promozione sociale;
10. attività di formazione;
11. attività accademiche legate alla musica, alla cultura e all'arte sacra;
12. attività di sostegno e orientamento per famiglie, minori, persone svantaggiate fisicamente, socialmente o economicamente;
13. attività di gestione di visite guidate nei "luoghi dell'infinito" e nei siti di interesse culturale;
14. promozione di itinerari turistici di fede, storia e cultura;
15. promozione e gestione di strutture dedicate alla produzione e promozione turistico-culturale;
16. promozione e gestione di strutture per l'ospitalità.

Le suddette attività saranno realizzate attraverso le seguenti azioni:

- a) promuovere la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani; centri aggregativi per minori finalizzati all'accompagnamento scolastico, alla realizzazione di laboratori teatrali, musicali, sportivi, ambientali, ludico-ricreativi;
- b) progettare e implementare attività culturali, di formazione, orientamento e supporto all'avvio di attività lavorative e nuove iniziative imprenditoriali in collaborazione con enti del terzo settore ed enti pubblici di ogni ordine e grado;
- c) ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo

meramente esemplificativo portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;

- d) promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ed artistici; progettare attività accademiche e di formazione legate alla cultura del sacro.
- e) promuovere attività di sensibilizzazione e informazione su tutti i temi del disagio sociale (anziani, minori, migranti, rifugiati, persone con disabilità) e gestire centri culturali e aggregativi che possano portare beneficio ad ogni situazione di disagio di tipo sociale/economico/sanitario.
- f) gestire, condurre, acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività connesse ai fini statutari;
- g) promuovere la tutela ambientale e la salvaguardia del creato organizzando iniziative sul tema, promuovendo buone pratiche, organizzando escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici ed enogastronomici;
- h) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento secondo le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà e carità cristiana, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati ed è inappellabile.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche sia enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone o associazioni, comitati, onlus, associazioni di promozione sociale, enti e ogni altro tipo di organizzazione italiana ed estera nominati tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.


ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

ART. 11 (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno la metà dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- nomina i componenti del consiglio direttivo;
- nomina, quando necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una delega. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei soci.

ART. 14 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Elegge al suo interno il presidente che presiede anche l'assemblea dei soci e un vicepresidente che sostituisce il presidente nell'esercizio delle sue funzioni ogni qualvolta egli risulti esserne impossibilitato. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. L'organo di amministrazione è validamente

costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; spetta pertanto al consiglio, fra l'altro e a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre e approvare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- g) nominare ove necessario, figure quali segretario, tesoriere;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali;
- i) proporre modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- j) proporre l'eventuale costituzione di uno o più comitati scientifici o di indirizzo.

ART. 16 (Presidente)

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale esclusione da socio decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

In particolare compete al presidente:

1. rappresentare l'associazione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
3. stipulare contratti e convenzioni;
4. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
5. presentare all'assemblea il bilancio annuale per l'approvazione;
6. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
7. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
8. individuare, istituire, su proposta del consiglio direttivo, comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e gli eventuali compensi;
9. proporre eventuali consorzi con associazioni, fondazioni, cooperative, imprese o enti.

ART. 17 (Regolamento)

L'associazione potrà decidere di dotarsi di un apposito regolamento necessario a disciplinare e dare piena attuazione alle previsioni statutarie.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito, sia esterno, sia avvalendosi delle competenze dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il Segretario.....

Maria Solle

Il Presidente.....

Federico Moneg

